

SCHEDA TECNICA

PRIMI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0

148/2021/R/com (*)

Con il documento di consultazione 148/2021/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i primi orientamenti dell’Autorità riguardo all’*aggiornamento della regolazione della “Bolletta 2.0”* finalizzato alla maggiore trasparenza delle informazioni in essa contenute a beneficio del cliente finale, utile anche agli obiettivi di confrontabilità delle offerte e riscontrabilità del contratto sottoscritto (di energia elettrica o gas naturale).

Gli interventi illustrati sono, inoltre:

- focalizzati a rendere la *bolletta sintetica* coerente con gli altri interventi già disciplinati in vista del superamento delle tutele di prezzo,
- relativi all’aggiornamento della regolazione in tema di *messa a disposizione della bolletta*,
- ricognitivi di eventuali *informazioni aggiuntive* che potrebbero essere inserite successivamente nella *bolletta sintetica*.

In particolare, il DCO 148/2021/R/com - dopo aver effettuato un’ampia ricognizione delle informazioni ad oggi già disponibili a favore del cliente finale attraverso gli strumenti implementati dall’Autorità, quali la *Bolletta 2.0* (parte “sintetica” e parte “di dettaglio”), il *Portale Offerte*, Il Codice di Condotta Commerciale - prospetta i seguenti orientamenti:

• **adeguamento delle informazioni ad oggi presenti in bolletta**

a) *Costo medio unitario*

L’Autorità prevede la *soppressione* dell’indicazione dei *costi medi unitari* all’interno della *bolletta sintetica*, per le bollette emesse dopo il 1° luglio 2021.

Ciò perché tale informazione non risulta più funzionale alla consapevolezza della spesa sostenuta in relazione all’esecuzione del contratto di fornitura, in quanto non coerente con le informazioni introdotte nell’ambito del *Portale Offerte* e del *Codice di condotta commerciale*, le quali sono tese a rafforzare la trasparenza in vista del progressivo superamento dei regimi di tutela di prezzo.

b) *Codice offerta*

Ferma restando l’indicazione della *denominazione* dell’offerta già presente per tutti i contratti, per le sole offerte scelte e sottoscritte dal cliente finale successivamente al 1° luglio 2021, all’interno della *bolletta sintetica*, è prevista l’esposizione aggiuntiva del “*Codice offerta*” (il codice identificativo dell’offerta commerciale): una codificazione chiara, trasversale ed univoca delle condizioni economiche proposte. Ciò al fine di garantire al cliente finale di poter verificare l’effettiva applicazione da parte del proprio venditore delle condizioni economiche sottoscritte.

c) *Consumo annuo*

Per tutti i clienti finali, a partire dalle bollette emesse successivamente al 31 dicembre 2021, è previsto che la bolletta riporti il *Consumo annuo rilevato*, risultante dalla differenza tra la lettura rilevata/autolettura indicata in bolletta e la lettura rilevata/autolettura relativa ai 12 mesi precedenti (consumo nell’anno scorrevole). Tale dato dovrà essere:

- i. aggiornato in ogni bolletta rispetto all’ultima lettura rilevata/autolettura;
- ii. accompagnato dalle date di riferimento delle letture rilevate/autoletture utilizzate per la determinazione del consumo annuo.

Qualora la fornitura risultasse inferiore all’anno, la bolletta dovrà riportare il “*Consumo da inizio fornitura*”. Proprio in virtù della sua importanza, l’Autorità ritiene altresì che tali informazioni debbano essere poste in maniera evidente all’interno della *bolletta sintetica*, fermo restando le modalità grafiche liberamente determinate da ciascun venditore.

- **nuovi ulteriori indicatori sintetici da prevedere all'interno della *bolletta sintetica***

Fino a oggi la finalità della bolletta non è stata intesa come quella di fornire informazioni utili alla comparazione delle condizioni economiche di fornitura applicate con quelle delle altre offerte commerciali. Con la presente consultazione, tuttavia, l'Autorità valuta se l'eventuale inserimento in bolletta degli *indicatori sintetici di prezzo* (i quali sono definiti e indicati nella *Scheda sintetica* e nell'*ambito del Portale Offerte*, a partire dall'1° luglio 2021) possa costituire un appropriato arricchimento delle informazioni per il cliente finale volte alla confrontabilità (in sostituzione del *Costo medio unitario*, che si intende eliminare).

A tal fine nel documento di consultazione sono illustrate 2 opzioni alternative:

- ✓ *Opzione 1*: inserimento degli indicatori sintetici di prezzo "effettivi" valorizzati ai livelli determinati per ciascun periodo di fatturazione.
- ✓ *Opzione 2*: nessun inserimento;

In sintesi, l'Autorità propende per un utilizzo integrato dei tre strumenti predisposti (bolletta, *Portale Offerte*, *Scheda Sintetica*) e delle informazioni in essi contenuti e non nella replica integrale di tutte le informazioni in tutti gli strumenti. Inoltre, l'Autorità intende valutare, per l'obiettivo della confrontabilità che potrebbe perseguire anche la bolletta, l'inserimento alternativo agli indicatori sintetici di prezzo di informazioni di altro tipo, quali il *Consumo annuo aggiornato*, accompagnato dalla *Spesa annua aggiornata*.

- **aggiornamento della regolazione in tema di messa a disposizione della bolletta**

La *bolletta sintetica* (eventualmente completa anche degli elementi di dettaglio) è un documento (da mettere a disposizione del cliente finale, indistintamente nei regimi di tutela e del mercato libero) contenente le informazioni fondamentali sulla propria fornitura, idoneo ad assolvere la funzione di trasparenza di determinate informazioni finalizzate alla promozione del ruolo attivo del cliente finale.

L'Autorità comunque conferma la regolazione della *Bolletta 2.0*, secondo la quale il venditore può servirsi sia della modalità cartacea che di modalità elettroniche (o meglio "smaterializzate") per rendere disponibile la bolletta al cliente finale.

Viene però adesso previsto che, in caso di recapito elettronico, questo debba avvenire con modalità coerenti con la dimostrata "maturità digitale" del cliente finale:

- i. istituendo l'obbligo in capo al venditore di verificare l'effettiva maturità digitale e consapevolezza del cliente finale sulla scelta delle modalità di recapito della bolletta operata nell'ambito della sottoscrizione di un'offerta;
- ii. disponendo che, in aggiunta alla modalità scelta dal cliente, la consegna della bolletta elettronica o "smaterializzata" debba essere effettuata anche ad un indirizzo e-mail fornito direttamente dal cliente finale (con invio di Pdf o link verso un portale per lo scaricamento).

- **possibile evoluzione successiva**

L'Autorità, infine, tratteggia alcuni degli aspetti di possibile evoluzione successiva della regolazione:

- a) la definizione di una nuova tipologia di cliente finale, distinto alternativamente come "domestico ricarica veicoli elettrici" oppure "altri usi ricarica privata veicoli elettrici";
- b) l'inserimento in bolletta del dato relativo al "consumo annuo fatturato" e della "spesa sostenuta annua"; il "consumo annuo fatturato" e aggiornato in ogni bolletta è il dato in base al quale sono stati calcolati gli importi fatturati negli ultimi 12 mesi di fornitura. La "spesa sostenuta annua" è la spesa propriamente detta negli ultimi dodici mesi (al netto delle altre voci quali il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato o eventuali indennizzi ricevuti) che ha a riferimento il consumo annuo fatturato.
- c) la diversa aggregazione delle voci di spesa definite nel contratto di vendita, inserendo anche le voci "altre partite" e "ricalcoli" inerenti al contratto di vendita.
- d) l'indicazione separata, anche nel mercato libero, come già oggi disposto dalla regolazione per i regimi di tutela, delle voci di spesa "spesa per il trasporto e la gestione del contatore" e "spesa per gli oneri di sistema".

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 14 maggio 2021.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento